

IVA

Trasmissione telematica dei corrispettivi: gli esoneri

di **Lucia Recchioni**

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18.05.2019** il [D.M. 10.05.2019](#) che individua le fattispecie al ricorrere delle quali scattano gli **esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi**.

In una prima fase di applicazione (ovvero fino a quando non sarà emanato un successivo e apposito decreto del Mef), possono considerarsi **escluse dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi** le seguenti fattispecie:

1. **operazioni che sono già ritenute non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi** ai sensi dell'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#), del [D.M. 13.02.2015](#) e del [D.M. 27.10.2015](#);
2. **prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli** e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
3. **operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno** nel corso di un trasporto internazionale;
4. le **operazioni collegate e connesse a quelle appena richiamate**, nonché le **operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle sopra esposte o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione**. Con riferimento a quest'ultimo punto si impongono però due precisazioni: in primo luogo il decreto espressamente chiarisce che **questa esclusione trova applicazione soltanto fino al 31.12.2019**; in secondo luogo viene precisato che **si considerano "effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018"**.

Come chiarisce il decreto, nei casi appena richiamati i contribuenti sono comunque obbligati ad annotare le operazioni nel **registro dei corrispettivi**, e, con riferimento alle ultime due fattispecie richiamate, **permane l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale**, in ossequio alla prevista normativa.

Con il successivo **articolo 2**, il decreto si sofferma inoltre sugli **esercenti impianti di distribuzione di carburante**, prevedendo, **fino al 31 dicembre 2019**, l'**esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri** per le **operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018**; queste ultime operazioni continuano, quindi, ad essere documentate mediante il rilascio della **ricevuta fiscale** ovvero dello **scontrino fiscale**.

Nulla vieta, tuttavia, ai **contribuenti** che ricadono in uno dei richiamati **casi di esonero**, di poter comunque optare, volontariamente, per la **memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**.

Si ricorda, da ultimo che, come sottolineato con la [risposta all'istanza di interpello n. 149/2019](#), pubblicata nella giornata di ieri, 21 maggio, l'[articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015](#) dispone che *“La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 **sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale** dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. **Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente**”*.

Ne consegue che l'**obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura**, che, come noto, a partire dal 1° gennaio 2019, deve essere **elettronica** (tranne i previsti casi di **esonero**).

